



**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Giudice dott. Flavio Cusani,  
letti gli atti del proc. iscritto al **R.G.NR. 3774/2021**;  
all'esito dell'odierna udienza a trattazione scritta telematica, ha  
pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.**

**TRA**

rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_  
come da procura in atti

**RICORRENTE**

**E**

**BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA**, rappresentata e  
difesa dall'avv. \_\_\_\_\_, come da procura in atti

**RESISTENTE**

Il giudice, esaminato il ricorso depositato in data 26/8/2021 e  
notificato alla resistente in data 14/9/2021

**OSSERVA**

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

La ricorrente ha agito con l'azione di ripetizione dell'indebito  
oggettivo ex art. 2033 c.c. nei confronti della banca resistente, con  
la quale ha intrattenuto un rapporto di conto corrente affidato n°  
\_\_\_\_\_ ( già c.c. n. \_\_\_\_\_ ) dal 1992 fino al  
13/02/2019 data di chiusura del conto a saldo zero. La ricorrente,  
producendo una ctp contabile, ha lamentato addebiti sul conto non  
dovuti a titolo di interessi ultralegali, anche usurari, anatocistici,  
commissioni di massimo scoperto, altre commissioni, giorni  
valute fittizi, spese e oneri non previsti in contratto o in violazione  
di norme inderogabili.

La banca ha eccepito la prescrizione decennale delle rimesse solutorie e chiesto comunque il rigetto della domanda, attesa la conformità contabile dello stesso alle pattuizioni intercorse tra le parti, come modificate nel tempo.

Il ctu dr. \_\_\_\_\_ incaricato di ricostruire in conto sulla base delle pattuizioni validamente intercorse tra le parti, alla luce della documentazione contrattuale e contabile prodotta dalle parti, ha operato il ricalcolo del conto in maniera corretta in fatto e in diritto, depurandolo dalle voci passive non dovute addebitate dalla banca, come dettagliatamente descritto nella relazione di consulenza e negli allegati. Questo giudicante condivide integralmente quanto motivato, descritto e concluso dal ctu, qui richiamando il contenuto della relazione del dr. \_\_\_\_\_ punto per punto, anche riguardo alle corrette risposte date alle osservazioni delle contrapposte parti.

In particolare il ctu ha correttamente operato il calcolo dell'ammontare delle voci passive non dovute e contabilizzate dalla banca per ogni singolo periodo per i quali la ricorrente ha prodotto gli estratti conto, ignorando del tutto i periodi per i quali gli estratti conto non sono stati versati in atti, cosa che ha pregiudicato la ricorrente stessa, non avendo potuto contare per detti ultimi periodi della depurazione di somme non dovute e quindi ad essa restituibili. Nell'azione di ripetizione dell'indebito è infatti onere del cliente della banca provare l'indebito contabilizzato e pagato, mentre la banca, che si è limitata ad eccepire la prescrizione delle rimesse solutorie, ha avuto il solo interesse a produrre la documentazione contrattuale in base alla quale ha sviluppato contabilmente il conto.

La ricostruzione del conto è stata correttamente eseguita alla luce delle sole clausole contrattuali stipulate per iscritto e non contrarie a norme inderogabili, con le rimesse solutorie individuate sulla base non della contabilità della banca, ma di quella ricostruita dal

ctu dopo la esclusione degli effetti di clausole non pattuite o nulle, avendone la ricorrente dedotto e richiesto espressamente l'inefficacia a suo vantaggio, in linea con le norme degli artt. 117 e ss. TUB.

Il ctu ha correttamente individuato le rimesse solutorie antedecennali non ripetibili, quantificandole in euro 7.228,08 da detrarre al saldo contabile ricostruito in euro 50.286,74 a credito della ricorrente alla data di chiusura del conto.

Ne deriva che la banca va condannata alla restituzione in favore della ricorrente della somma di euro 43.058,66 con gli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale, attesa la buona fede della stessa, alla quale la cliente nulla mai aveva contestato nel corso del rapporto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe madie (studio 1.701,00 – introduzione euro 1.204,00 – trattazione euro 1.806,00).

#### **P.Q.M.**

1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 43.058,66 con gli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo

2) condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 406,00 per esborsi ed euro 4.711,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Si comunichi.

Benevento, 03/02/2023.

*Il Giudice*

dott. Flavio Cusani